



Lega Nazionale per la Difesa del Cane

NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ZOOFILE

SALERNO



PATTI E CONDIZIONI:

1. L'affidatario attesta di aver avuto conoscenza ed accettato quanto disposto dalla disciplina per la concessione di un incentivo all'adozione del cane custodito presso il canile convenzionato con il Comune di Campagna;
2. La parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell'animale fino a sessanta giorni dalla data di consegna, cioè fino al giorno _____________. Di conseguenza, fino a tale data l'animale s'intenderà affidato temporaneamente e solo quando sarà decorso il suddetto termine la cessione diventerà definitiva. L'acquisizione della proprietà avverrà quindi per effetto degli artt. 923 e 929 Cod. Civ. e comunque fatti salvi i diritti del legittimo proprietario in caso di smarrimento ai sensi dell'art. 927 cod. civ. L'affidatario s'impegna a non affidare a sua volta a terzi l'animale durante tale periodo di affido temporaneo, senza il consenso scritto della parte cedente.
3. L'affidatario s'impegna ad effettuare il passaggio di proprietà entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna dell'animale.
4. L'affidatario dichiara che la custodia dell'animale avverrà presso la residenza/domicilio. L'affidatario s'impegna inoltre a comunicare immediatamente alla parte cedente e all'Asl di competenza ogni variazione di residenza, nonché l'eventuale smarrimento, furto, fuga o decesso dell'animale e le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati tali avvenimenti.
5. L'affidatario s'impegna a munire l'animale di una medaglietta recante i dati indispensabili per essere rintracciato, ad accudire l'animale con rispetto e affetto, ad assicurargli condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie, a curarne la salute, ad evitare ogni tipo di maltrattamento su di esso commesso anche da terzi. L'affidatario si impegna altresì a custodire l'animale con diligenza impedendone lo smarrimento e/o il furto, rispettando, per quanto riguarda l'eventuale struttura di ricovero destinata allo stesso, le prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune di detenzione o, ove mancanti, quelle previste dall'art. 18 del regolamento attuativo della L.R. 16/01.
6. L'affidatario s'impegna a rispettare la libertà dell'animale, a non ospitarlo in luoghi che gli procurino stress fisico e/o psicologico, assicurandogli ampia libertà di movimento, a predisporre le opere necessarie al suo ricovero e a realizzare strutture idonee a evitarne la fuga. Non sono ammesse, in nessun caso, detenzioni in spazi angusti, bui, non ventilati o soggetti ad escursioni termiche eccessive. L'animale non potrà essere confinato in serragli, box auto, cantine, balconi e terrazzi, ovvero in luoghi non idonei al suo benessere psico-fisico. L'animale non dovrà mai essere tenuto a catena.

Foglio n. 2
PATTI E CONDIZIONI

7. L'affidatario s'impegna altresì ad assicurare al cane tenuto all'aperto una cuccia integra, impermeabile alla pioggia (escluso cemento) sollevata da terra, confortevole nelle dimensioni, ben protetta da intemperie e solleone, a mezzo tettoia, con tre lati chiusi a terra, in materiale termoisolante.
8. L'affidatario accetta di divenire, dal momento in cui riceverà in consegna l'animale, l'unico ed esclusivo responsabile civile per eventuali danni procurati a terzi riconducibili al possesso del cane. L'affidatario accetta altresì di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia, crescita e detenzione dell'animale ed in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da ogni responsabilità ed obbligo, anche per cause antecedenti al presente contratto.
9. L'affidatario s'impegna a comunicare all'affidante il nominativo del veterinario di fiducia scelto tra professionisti iscritti all'ordine dei medici veterinari, ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, prevenzione filaria etc.), che saranno riportate sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale, e a provvedere per tutta la vita dell'animale a un'alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie.
10. L'affidatario s'impegna a non far riprodurre l'animale, qualunque sia il sesso di quest'ultimo. In particolare, l'affidatario si impegna ad acconsentire alla sterilizzazione dell'animale di sesso femminile (nel caso in cui alla data del presente contratto l'animale non sia ancora sterilizzato) e a presentarlo a proprie spese, entro e non oltre il giorno: _____________ ad un medico veterinario di fiducia per tale intervento. S'impegna altresì a far pervenire all'affidante, a mezzo fax ed entro e non oltre quindici giorni, la certificazione dell'avvenuto intervento o del suo rinvio per inidoneità motivata.
11. L'affidatario non potrà impiegare l'animale per fini diversi da quelli pattuiti (scopi d'allevamento, riproduzione, sport venatori o altri scopi illeciti), né detenerlo presso altre strutture (come canili o rifugi) senza il preventivo consenso scritto da parte dell'affidante.
12. L'affidatario s'impegna a permettere agli Agenti del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile della Lega Nazionale per La Difesa del cane di Salerno la visione e la visita dell'animale, nel corso dei controlli domiciliari decisi a discrezione dell'affidante, per tutta la durata della vita dell'animale stesso, revocando l'affido qualora si verificasse il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente verbale d'affido o la violazione di disposizioni di legge.
13. L'affidatario s'impegna a non cedere per nessuna ragione l'animale a terzi senza avere ottenuto preventiva autorizzazione, espressa e scritta, dal Nucleo Provinciale Guardie Zoofile della Lega Nazionale per La Difesa del cane di Salerno. Solo a seguito di tale autorizzazione è possibile procedere a tale cessione e si obbliga a farne relativa comunicazione all'anagrafe canina, entro quindici giorni dall'evento.
14. L'affidatario s'impegna a contattare immediatamente l'affidante qualora nel corso dell'affido non gli fosse più possibile, per qualsiasi ragione, custodire e/o detenere l'animale affidato. In tal caso l'affidatario s'impegna ad ospitare l'animale presso la propria abitazione, a tempo indeterminato, fino a quando Guardie Zoofile di questo Nucleo Provinciale non abbiano trovato nuova adozione per lo stesso. Qualora l'affidatario fosse impossibilitato a custodire l'animale presso la propria abitazione, dovrà provvedere agli oneri relativi alla sua custodia e al suo mantenimento presso un'adeguata struttura (rifugio, pensione, etc), fino a nuova adozione. Naturalmente l'eventuale incentivo sarà sospeso.

Foglio n. 3
PATTI E CONDIZIONI

15. L'affidatario s'impegna a restituire l'animale, su semplice richiesta, senza obiezioni di sorta e senza richiedere alcun risarcimento, qualora l'affidante dovesse riscontrare la mancata ottemperanza anche solo a una delle precedenti condizioni (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.) anche dopo il periodo di affido temporaneo di sessanta giorni.
16. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 14, l'affidatario sarà obbligato alla restituzione dell'animale all'affidante anche nel caso in cui l'animale sia già stato tatuato e/o microchippato a proprio nome. In tale ultimo caso l'affidatario s'impegna ad annotare la cancellazione del suo nominativo dalla scheda dell'animale preso in affido senza ritardo e a semplice richiesta dell'affidante. Eventuali spese saranno a carico totale dell'affidatario. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'affidatario accetta specificatamente le clausole dalla n° 1 alla n° 15 considerandole vincolanti e dispositive.
17. L'affidatario si impegna a comunicare la morte dell'animale.

A seguito presa visione degli obblighi sopra indicati l'affidatario

DICHIARA:

- a) di accettare e rispettare gli obblighi sopra indicati;
- b) di essere consapevole che il maltrattamento e l'abbandono di animali costituiscono reato e sono puniti a norma di legge (art. 727 c.p. – art. 544-ter C.P.);
- c) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.23 Decr. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) di accettare l'animale così come si presenta e di non avere riserve delle sue qualità, condizioni, salute ed eventuali difetti;
- e) che l'animale è adatto alla sua persona e di avere le conoscenze, le capacità e le condizioni necessarie per la crescita, l'allevamento e la custodia dell'animale.

La presente è redatta in due copie originali, delle quali una è consegnata al concessionario firmatario, con effetto liberatorio, e vale come scrittura privata tra l'affidante e l'affidatario il quale conviene, sottoscrive e firma di suo pugno le condizioni e gli impegni soprascritti. Per quanto non espressamente regolato dalla presente, valgono le vigenti norme di legge.

Campagna, _____

L'affidante

L'affidatario

Foglio n. 4
PATTI E CONDIZIONI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (contestuale all'istanza: DPR 445/00, art. 46).

L'affidatario consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), **DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali.**

In fede
